

N. R.G. 1565/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Carlo Bianchetti	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **1565/2021** promossa da:

L. [REDACTED] C. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
attrice

contro

O. [REDACTED] M. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]
convenuti

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

“Nel merito

In via principale:

- *Accertare l'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti di vendita di quote della società T [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. e del collegato contratto di transazione prodotti in giudizio, a far data dal 28 dicembre 2020 e, per l'effetto, ordinare alla convenuta il ritrasferimento in capo all'attrice del 47,50% delle quote della società de qua;*
- *Ordinare al competente conservatore del registro delle imprese di provvedere all'iscrizione in detto registro delle risultanze dell'emananda sentenza;*



- Condannare la convenuta al risarcimento del danno derivante dalla perdita di valore delle quote oggetto di compravendita, come accertato dal CTU in corso di causa e quantificato in euro 330.000,00;

- Condannare la convenuta al rimborso a favore dell'attrice della somma di euro 5.890,00 da quest'ultima pagata all'avv. [REDAZIONE] per la redazione del negozio transattivo prodotto in giudizio.

In via subordinata:

- Accertare l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattuali di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare risolti i contratti collegati per cui è causa, con l'ordine alla convenuta di provvedere al ritrasferimento in capo all'attrice del 47,50% delle quote della società de qua;

- Ordinare al competente conservatore del registro delle imprese di provvedere all'iscrizione in detto registro delle risultanze dell'emananda sentenza;

- Condannare la convenuta al risarcimento del danno derivante dalla perdita di valore delle quote oggetto di compravendita, come accertato dal CTU in corso di causa e quantificato in euro 330.000,00;

- Condannare la convenuta al rimborso a favore dell'attrice della somma di euro 5.980,00, da quest'ultima pagata all'avv. [REDAZIONE] per la redazione del negozio transattivo prodotto in giudizio;

- Spese di causa integralmente rifuse, compresi i diritti ed il compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge”.

Per la convenuta:

“In via principale e di merito:

Per le ragioni di cui in narrativa, accertata l'infondatezza dell'avversa pretesa, alternativamente tra loro:

- per errore essenziale ex art. 1429 co. 2 c.c. sul valore delle quote e/o per dolo contrattuale ex art. 1439 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare l'annullamento di cessione quote sottoscritto inter partes in data 30.10.2018 a rogito notaio [REDAZIONE] e del successivo negozio transattivo, assumendo ogni conseguente statuizione, anche di natura restitutoria e per l'effetto, rigettare ogni domanda formulata in atto di citazione dalla sig.ra L [REDAZIONE] C [REDAZIONE] e, conseguentemente, accertare e dichiarare che la convenuta nulla deve all'attrice a qualsiasi titolo;

- accertata la non gravità dell'inadempimento rigettare la domanda di risoluzione dei contratti connessi e per l'effetto dichiarare che la convenuta nulla deve all'attrice a qualsiasi titolo;



In via subordinata e di merito:

Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande proposte in via principale e di accoglimento, a qualsiasi titolo, dell'avversaria domanda di risoluzione dei contratti per cui è causa, per le ragioni di cui in narrativa, rigettare integralmente la richiesta di risarcimento di ogni danno formulata dalla parte attrice e disporre ex art. 1526 c.c. la restituzione, in favore della convenuta delle rate corrisposte, eventualmente al netto dell'equo indennizzo dovuto all'attrice;

In via ulteriormente subordinata e di merito:

Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande proposte in via principale e di accoglimento, a qualsiasi titolo, dell'avversaria domanda di risoluzione dei contratti per cui è causa, ed accolta la conseguente richiesta risarcitoria, qualunque ne sia l'entità, per le ragioni di cui in narrativa, qualificare l'importo di € 71.380,44 ricevuto dalla sig.ra C [REDACTED] quale penale e per l'effetto ridurlo ad equità ex art. 1384 c.c., disponendo la restituzione della differenza in favore della convenuta e/o compensandola integralmente od in parte con quanto eventualmente riconosciuto a qualsiasi titolo in favore dell'attrice;

In via ulteriormente subordinata e di merito:

Nella denegata e non creduta ipotesi nella quale venga accertata, a qualsiasi titolo, la risoluzione dei contratti connessi ed accolta la conseguente richiesta risarcitoria, qualunque ne sia l'entità, compensare integralmente od in parte l'importo liquidato in favore della parte attrice con le rate già versate dalla convenuta di € 71.380,44;

In ogni caso

Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.1.- L'■■■■ C■■■■ ha agito in giudizio nei confronti di O■■■■ M■■■■ al fine di far accertare l'intervenuta risoluzione di diritto *ex art. 1456 c.c.* o, in via subordinata, ottenere la risoluzione giudiziale *ex art. 1453 c.c.*, del contratto di cessione con riserva di proprietà delle quote pari al 47,50% del capitale sociale della T■■■■ s.r.l. (di seguito anche solo "T■■■■"), stipulato tra le parti, rispettivamente cedente e cessionaria, in data 30.10.2018, e del collegato negozio transattivo stipulato tra le medesime parti, in data 3.6.2019; a titolo risarcitorio, l'attrice ha domandato il ristoro dei danni asseritamente derivati dalla violazione da parte della convenuta degli obblighi informativi e di previa consultazione posti dal contratto a carico della medesima, in occasione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria della T■■■■ (con il voto favorevole della stessa M■■■■) in data 21.10.2020, lamentando altresì l'omessa sottoscrizione di tale aumento di capitale da parte della convenuta, con conseguente dimezzamento dell'originaria partecipazione oggetto di cessione; l'attrice ha originariamente quantificato il danno da "*perdita di valore delle quote*" nell'importo di € 165.000,00 (ottenuto dividendo a metà il prezzo di vendita della partecipazione, pari ad € 330.000,00), chiedendo altresì il rimborso della somma di € 5.890,00 versata al proprio legale per la stipulazione del negozio transattivo.

1.2.- Fissata udienza *ex art. 183 c.p.c.* in data 10.6.2021, con comparsa depositata in pari data, si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha contestato le allegazioni e deduzioni attoree, chiedendo il rigetto della domanda di risoluzione per assenza di gravità del proprio inadempimento, in considerazione delle difficoltà economiche causate dalla situazione pandemica e tenuto conto dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 71.380,44 in parziale adempimento dei contratti *inter partes*, nonché il rigetto della domanda risarcitoria, per mancanza di effettivo danno e, comunque, per erronea quantificazione dello stesso. La convenuta ha, quindi, lamentato una rilevante asimmetria informativa che avrebbe condotto alla stipulazione del contratto di cessione, con riferimento al valore della quota oggetto di trasferimento e ai finanziamenti soci eseguiti dalle cedenti, domandando in via riconvenzionale l'annullamento del contratto di cessione per errore essenziale sull'effettiva consistenza e valore delle quote *ex art. 1429* secondo comma c.c. o per dolo contrattuale *ex art. 1439 c.c.* Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risolutiva, O■■■■ M■■■■ ha chiesto la restituzione delle rate versate in esecuzione del contratto di cessione "*ex art. 1526 c.c.*" o, in subordine, la riduzione d'ufficio della suddetta penale per manifesta eccessività; in ulteriore subordine, ha domandato la compensazione della somma eventualmente riconosciuta in favore della controparte a titolo risarcitorio con le rate versate in parziale adempimento del contratto.



1.3.- Sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 185, sesto comma, c.p.c., all'esito dello scambio delle relative memorie, il g.i. ha respinto le istanze di prova orale formulate da entrambe le parti, ritenendole inammissibili e/o irrilevanti in quanto vertenti su circostanze non contestate, nonché volte a far esprimere valutazioni; ha, quindi, formulato alle parti una proposta conciliativa consistente nel risolvere consensualmente il contratto di cessione della partecipazione, con retrocessione della quota in favore della C [REDACTED] e definitivo incameramento da parte di quest'ultima delle rate pagate dalla M [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno, oltre al riconoscimento in favore dell'attrice di un ulteriore importo a titolo di danno per la mancata sottoscrizione dell'aumento del capitale e un contributo per le spese legali, proposta che non è stata accettata dalle parti (cfr. verbali ud. 13.12.2021 e 17.2.2022); il g.i. ha, quindi, disposto c.t.u. volta a *“determinare il valore della società T [REDACTED] al momento della vendita delle quote per cui è causa, nonché il suo attuale valore oltre alla determinazione dell'attuale valore delle partecipazioni oggetto di lite e alla quantificazione del danno da mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale”*; dopo numerose proroghe, causate dalle carenze documentali e dalle difficoltà riscontrate dal perito nel ricostruire i dati patrimoniali e contabili della società oggetto di valutazione, il c.t.u. ha depositato la propria relazione e le parti hanno richiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni; a tale udienza, la difesa M [REDACTED] ha rappresentato che, nelle more del giudizio, parte convenuta (precisamente con atto notarile di cessione quote del 21.2.2024) ha acquistato le quote sociali della T [REDACTED] in titolarità di L [REDACTED] R [REDACTED] e M [REDACTED] C [REDACTED], divenendo proprietaria del 100% del capitale sociale di T [REDACTED]; formulate, quindi, da entrambe le parti proposte transattive reciprocamente rifiutate, il giudice ha rimesso la decisione al collegio, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2.- La domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti di cessione e di transazione formulata da parte attrice in via principale merita accoglimento.

2.1.- È opportuno premettere che, come emerge chiaramente dalla lettura dei menzionati testi contrattuali (cfr. docc. 1 e 2 di parte attrice), entrambi i negozi contengono un insieme di distinti e autonomi accordi intercorsi tra ciascuna parte cedente (L [REDACTED] C [REDACTED] per la quota del 47,50% oggetto del presente giudizio e L [REDACTED] R [REDACTED] per la quota del 10% che esula dal presente procedimento) e la comune cessionaria; si vedano, con particolare riferimento alla cessione, gli articoli 1 e 2, ove ciascuna compravendita di quote viene singolarmente disciplinata in ordine alle controprestazioni e alle modalità di adempimento, e l'articolo 3, che disciplina la risoluzione di diritto *ex art. 1456 c.c.* di ciascuna cessione. Nel contratto di transazione si dà poi atto dell'intervenuta risoluzione di diritto della sola cessione intercorsa tra la M [REDACTED] e la C [REDACTED], di cui si prevede la



riattivazione, con ciò confermandosi l'autonomia dei negozi intercorsi tra attrice e convenuta rispetto a quelli conclusi tra quest'ultima e la signora R■■■■, sebbene trasfusi in un unico e contestuale documento negoziale.

Ne consegue che non sussiste ipotesi di litisconsorzio necessario tale da richiedere che la risoluzione sia pronunciata anche nei confronti dell'altra cedente in relazione al rapporto con la stessa interlocutoria, invero non oggetto del presente giudizio (cfr. Cass. n. 23343/2008).

2.2.- Chiarito quanto sopra, al fine di comprendere in quale contesto negoziale si collochino i profili di inadempimento dedotti dall'attrice, giova ricostruire, in sintesi, le vicende contrattuali intercorse tra attrice e convenuta.

2.2.1.- In data 30.10.2018 L■■■■ C■■■■ (titolare del 47,50% di T■■■■) e L■■■■ R■■■■ (titolare del 10% di T■■■■), in qualità di venditrici, hanno stipulato con O■■■■ M■■■■, in qualità di acquirente, atto di cessione di quote di s.r.l. con riserva di proprietà (doc. 1 di parte attrice). Con riferimento alla quota ceduta dalla C■■■■ in favore della M■■■■, le parti hanno pattuito un prezzo di € 330.000,00 “comprendente di eventuali finanziamenti soci” (art. 2 contratto di cessione di quote), di cui € 59.065,22 già versati all'atto della stipulazione ed € 270.934,00 da corrispondersi in 22 rate mensili, scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese, dell'importo di € 12.315,16 ciascuna.

Al primo comma dell'art. 3, le contraenti hanno convenuto “*ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1523 c.c., che la parte cessionaria acquirerà il diritto di piena ed esclusiva proprietà delle quote in oggetto al pagamento dell'ultima delle rate di prezzo convenute ai precedenti articoli n. 1 (uno) e 2 (due)*”.

Al terzo comma dello stesso articolo le parti hanno inserito una clausola risolutiva espressa, così formulata: “*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 le parti convengono che le presenti cessioni si risolvano qualora la parte cessionaria, con riferimento a ciascuna cessione, ometta il pagamento di due rate, anche non consecutive, con un ritardo superiore a giorni 20 (venti) dalla relativa scadenza, nonché qualora la parte acquirente, nelle decisioni in cui è prevista la preventiva consultazione vincolante della odierna parte attrice di cui al successivo art. 4, eserciti il voto in contrasto con quanto dalla parte venditrice autorizzato/dichiarato*”.

Merita di essere richiamato anche l'art. 5 del suddetto contratto, che, al secondo e terzo comma, prevede che “*la parte cessionaria subentra in tutti i diritti amministrativi e patrimoniali, derivanti dalle partecipazioni, e si impegna nei rapporti con le cedenti, a gestirle con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo da rispettarne le attuali consistenze, anche sotto il profilo della percentuale di partecipazione al capitale sociale da mantenersi inalterata sino al pagamento dell'ultima rata di prezzo. Qualora le partecipazioni in oggetto subiscano modificazioni peggiorative con riferimento alla percentuale di partecipazione al capitale sociale il presente contratto si risolverà retroattivamente,*



integralmente ed automaticamente, a prescindere dalla partecipazione ridotta, secondo i dettami e con le penali di cui al precedente art. 3”.

Il contratto di cessione quote con riserva di proprietà in esame presenta dunque, inequivocabilmente, due clausole risolutive espresse, ai citati artt. 3 e 5, della prima delle quali l’attrice si è avvalsa in data 21.2.2019, determinando, una prima volta, la risoluzione di diritto del contratto, fatto che ha poi condotto le contraenti alla stipulazione di un contratto di transazione in data 3.6.2019 (doc. 2 atto di citazione).

2.2.2.- Con il negozio transattivo, cedente e cessionaria hanno stabilito, in capo a quest’ultima, *“in corrispettivo della rinuncia a far valere la risoluzione del contratto da parte della signora C [REDACTED]”* e *“del riconoscimento da parte delle venditrici ... della validità ed efficacia del contratto di cessione”*, i seguenti obblighi (cfr. clausola 2):

- pagamento, contestualmente alla sottoscrizione della transazione, della rata di dicembre 2018 maggiorata del 10% a titolo di mora;
- ripresa, a far data dal 31.8.2019, del regolare pagamento delle rate convenute nell’atto di cessione, *“con sovrapprezzo per ciascuna rata pari al 50%”*, ferma la concessione sino alla suddetta data di una *“sospensione del pagamento delle rate di prezzo”* relative ai *“mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2019”*;
- riconoscimento in favore della controparte della somma di € 35.000,00 *“una tantum”* a titolo di *“indennità per la rinuncia alla risoluzione”* e per *“il riconoscimento della validità ed efficacia del contratto”*.

Come esplicitato dall’art. 4 della transazione, *“con il perfezionamento del presente accordo, il contratto di cessione di quote sociali con riserva di proprietà di cui alla premessa acquista nuovamente validità ed efficacia, obbligando tutte le parti al rispetto di tutti i patti e adempimenti ivi contenuti, ad eccezione dei nuovi termini di pagamento ed agli importi previsti dalla presente scrittura privata che, conseguentemente, dovranno considerarsi sostitutivi di quelli originariamente previsti”*. Nel medesimo art. 4 viene prevista una clausola risolutiva espressa, di tenore pressoché analogo a quella contemplata nel contratto di cessione quote: *“Il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni di cui alla precedente clausola n. 2) da parte della signora M [REDACTED], in ispecie il mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive, con un ritardo superiore a giorni 11 (undici) dalla relativa scadenza comporterà la risoluzione di diritto della presente scrittura privata di transazione, nonché del contratto di vendita delle quote con riserva di proprietà di T [REDACTED] s.r.l.”*.

Infine, le parti hanno chiarito all’art. 5 che l’accordo transattivo tra esse stipulato *“non costituisce novazione del credito e, pertanto, in caso di mancato pagamento degli importi sopra concordati le*



creditrice potranno pretendere le originarie somme come convenuto nel contratto di cessione di quote sociali di cui alla premessa, oltre all'importo di euro 35.000,00 previsto alla suesposta clausola n. 2)".

2.2.3.- In base a tali chiare e inequivoche pattuizioni, va escluso il carattere novativo della transazione, tale da comportare l'estinzione dei precedenti vincoli per effetto delle nuove obbligazioni sorte (cfr. Cass. n. 7194/2019, Cass. n. 27390/2018 e Cass. n. 5665/2010): la volontà chiaramente espressa dalle parti è, infatti, quella di far venire meno l'effetto risolutivo prodottosi *ex art. 1456 c.c.* in riferimento al contratto di cessione, che riacquista efficacia per effetto della transazione stessa, integrandone la regolamentazione con la previsione di nuovi termini di pagamento e di ulteriori importi a titolo di corrispettivo della rinuncia alla risoluzione.

2.3.- Tutto quanto sopra premesso, parte attrice ha allegato due profili di inadempimento.

In primo luogo, ha lamentato il mancato rispetto dei nuovi termini di pagamento, avendo la convenuta omesso a far data dal 31.8.2019 il versamento delle rate sino a quel momento maturate, così come delle successive, e avendo, altresì, mancato di corrispondere i nuovi importi stabiliti nella transazione (eccettuata unicamente la somma di € 12.315,22 corrisposta alla sottoscrizione dell'accordo).

In conseguenza di tali inadempimenti, l'attrice si è nuovamente avvalsa della clausola risolutiva espressa, con lettera raccomandata dell'11.11.2020, restituita al mittente per compiuta giacenza in data 28.12.2020, con cui ha dichiarato *"risolto il rapporto anche con riguardo alla transazione 3.06.2020"* (doc. 3 di parte attrice).

Il secondo profilo di inadempimento concerne la violazione da parte della convenuta degli obblighi di informazione e preventiva consultazione della cedente stabiliti dall'art. 4 dell'atto di cessione, per aver omesso di avvisare la C██████ della convocazione dell'assemblea straordinaria di T██████ del 21.10.2020, avente ad oggetto la deliberazione di un aumento di capitale di € 30.000,00 senza sovrapprezzo riservato ai soci (cfr. doc. 4 di parte attrice), e per aver rinunciato, in sede di deliberazione - approvata con il voto favorevole della stessa convenuta - *"al proprio diritto di sottoscrizione"*, con violazione anche dell'obbligo posto dall'art. 5 del contratto di cessione a carico dell'acquirente di *"rispettare... le attuali consistenze"* delle quote acquistate, *"anche sotto il profilo della percentuale di partecipazione al capitale sociale da mantenersi inalterata sino al pagamento dell'ultima rata di prezzo"*. Anche a fronte dell'ordine espressamente impartito dall'attrice - nel frattempo venuta a conoscenza del deliberato aumento di capitale - di sottoscrivere detto aumento e di darvi esecuzione a mezzo della provvista che la stessa attrice ha dichiarato che avrebbe fornito, la convenuta ha omesso di provvedervi (cfr. atto di citazione, pag. 7).

Entrambi gli inadempimenti non sono stati contestati, sul piano fattuale, dalla convenuta e non necessitano, pertanto, di essere ulteriormente provati, stante il principio fissato dall'art. 115 c.p.c.



Trattasi poi, in entrambi i casi, di violazioni contrattuali contemplate dall'art. 3 dell'atto di cessione quali cause di risoluzione di diritto del rapporto *ex art. 1456 c.c.*, prevedendo tale norma contrattuale che *“ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 le parti convengono che le presenti cessioni si risolvano qualora la parte cessionaria, con riferimento a ciascuna cessione, ometta il pagamento di due rate, anche non consecutive, con un ritardo superiore a giorni 20 (venti) dalla relativa scadenza, nonché qualora la parte acquirente, nelle decisioni in cui è prevista la preventiva consultazione vincolante della odierna parte attrice di cui al successivo art. 4, eserciti il voto in contrasto con quanto dalla parte venditrice autorizzato/dichiarato”*.

Inconferente appare, pertanto, il riferimento della convenuta a un'asserita non gravità dell'inadempimento, motivata anche in ragione del proprio parziale adempimento al contratto di cessione quote e alla transazione (per complessivi € 71.380,44, di cui € 59.065,22 versati alla sottoscrizione dell'atto di cessione ed € 12.315,22 alla sottoscrizione della transazione).

Come noto, la risoluzione di diritto del contratto conseguente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa opera indipendentemente da qualsivoglia valutazione di importanza dell'inadempimento, essendo la gravità oggetto di previa tipizzazione negoziale: *“la pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti”* (Cass. n. 29301/2019, a conferma di orientamento costante: cfr. Cass. n. 4369/1997 e Cass. n. 10815/1995).

Quanto sopra presuppone, ovviamente, che la clausola risolutiva sia validamente pattuita, mediante formulazione non generica od onnicomprensiva, noto essendo che *“per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto”* (*ex multis*, Cass. n. 23879/2021, Cass. n. 1950/2009 e Cass. n. 11055/2002).

Attesa la validità delle clausole risolutive in esame, formulate in modo specifico con riferimento all'inadempimento delle sole obbligazioni puntualmente individuate e nel rispetto degli artt. 1525 e 1526 c.c., nessuna indagine circa la gravità degli inadempimenti va operata nel caso concreto.

In tesi della convenuta, l'inadempimento sarebbe, poi, giustificato dall'emergenza pandemica, che renderebbe applicabile la causa di esclusione della responsabilità prevista dall'art. 91 d.l. 17 marzo 2020 n. 18.

Al riguardo è sufficiente rilevare che la norma emergenziale citata dalla difesa convenuta prevedeva che *“il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità*



del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardato o omessi adempimenti”.

Nel caso in esame, la convenuta ha del tutto omesso di allegare quali misure di contenimento dalla stessa osservate le avrebbero, in concreto, impedito di adempiere alle obbligazioni contrattuali, limitandosi ad addurre un generico stato di difficoltà economica. Difetta, pertanto, ogni elemento (della cui prova era onerata la debitrice) idoneo a verificare il nesso eziologico tra inadempimento e (presunta) causa di impossibilità sopravvenuta ai fini di una ipotetica esclusione di responsabilità *ex art.* 1218 c.c.

Va, in definitiva, riconosciuta la legittimità della risoluzione di diritto dei contratti di cessione e di transazione avvenuta a mezzo di dichiarazione dell'attrice della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, come da comunicazione inviata alla convenuta in data 11.10.2020, restituita al mittente per compiuta giacenza in data 28.12.2020.

2.4.- Nelle conclusioni precisate all'udienza del 27.6.2024, l'attrice ha (per la prima volta) collegato alla domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto (nonché alla, subordinata, domanda di dichiarazione della risoluzione *ex art.* 1453 c.c.) *“l'ordine alla convenuta di provvedere al ritrasferimento in capo all'attrice del 47,50% delle quote della società de qua”.*

Va al riguardo, in via assorbente, rilevato che nessun *“ritrasferimento”* è necessario e deve essere eseguito in conseguenza dell'accertata risoluzione del contratto di cessione e del collegato negozio di transazione: trasferimento e acquisto voluti dalle parti all'art. 1 dell'atto di cessione fanno, infatti, espressamente *“salvo il patto di riservato dominio di cui al successivo articolo 3”*, in base al quale *“le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1523 c.c., che la parte cessionaria acquisterà il diritto di piena ed esclusiva proprietà delle quote in oggetto al pagamento dell'ultima delle rate di prezzo convenute ai precedenti articoli n. 1 (uno) e 2 (due)”.*

Pacifico il mancato avveramento di tale condizione e definitivamente risolto il contratto a far data dal 28.12.2020, deve escludersi che si sia perfezionato l'effetto traslativo che renderebbe necessario un atto uguale e contrario ad opera dei contraenti, non essendo, invero, la quota mai uscita dalla proprietà dell'attrice. A norma dell'art. 1523 c.c., espressamente richiamato in contratto, è, infatti, solo con il pagamento dell'ultima rata di prezzo che si verifica la condizione sospensiva a cui è sottoposta la vendita con riserva di proprietà.

2.5.- Come emerge dalla visura camerale di T█████ prodotta da parte attrice *sub doc.* 6, in relazione alla quota di O█████ M█████ risulta data pubblicità della *“partecipazione ceduta con riserva di proprietà ex art. 1523 c.c. con atto in data 30.10.2018 del notaio ██████ di ██████ n. ██████ di rep./racc”.*



Stante l'accertamento in questa sede del definitivo mancato avveramento della condizione sospensiva cui era subordinato l'acquisto della proprietà della quota da parte della predetta cessionaria, va accolta la richiesta dell'attrice di ordinare al competente Conservatore l'iscrizione della presente sentenza nel registro delle imprese.

3.- Alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente consegue, a mente dell'art. 3 dell'atto di cessione (e dell'art. 4 della transazione), il diritto della venditrice a trattenere *“gli importi corrisposti sino al momento dell'esercizio della riserva ... a titolo di indennità ed equo compenso, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1526, secondo comma, del codice civile”*.

In base a tale disposizione contrattuale, deve ritenersi legittima la definitiva acquisizione da parte della C██████ delle somme di € 59.065,22 e di € 12.315,22 versate dalla M██████ alla sottoscrizione, rispettivamente, del contratto di cessione e dell'atto transattivo.

3.1.- In sede di prima udienza la convenuta ha lamentato la manifesta eccessività di tale clausola penale, chiedendo al tribunale (in via subordinata rispetto alla domanda di restituzione delle rate corrisposte nel corso del rapporto: v. *infra*) di ridurla ad equità.

Trattasi di mera difesa, non soggetta a preclusioni, posto che il potere di riduzione della penale a equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., può essere esercitato anche d'ufficio essendo previsto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, al fine di ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela (cfr. tra le più recenti Cass. n. 3297/2024).

Ciò detto, il tribunale non ritiene che l'importo in concreto trattenuto dalla venditrice a titolo di penale sia manifestamente eccessivo, costituendo il 19,4% del corrispettivo globale a cui l'attrice avrebbe avuto diritto in caso di esatto adempimento della prestazione a seguito dell'avvenuta transazione (€ 330.000,00 quale corrispettivo pattuito nell'atto di cessione a cui vanno sommati € 35.000,00 previsti nella transazione quale *“indennità per la rinuncia alla risoluzione”* e per *“il riconoscimento della validità ed efficacia del contratto”*), percentuale che risulta compatibile con il danno che sarebbe stato astrattamente risarcibile anche in mancanza della clausola.

Si ricorda che, per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento, tenuto conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto (*ex multis*, Cass. n. 14706/2024).

3.2.- A titolo di maggior danno, L██████ C██████ ha domandato di *“condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dall'attrice per avere rinunciato alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della società T██████ s.r.l., senza previa consultazione con l'attrice,*



quantificato in euro 165.000,00”, oltre al “rimborso a favore dell’attrice delle somme di euro 5.890,00 da quest’ultima pagata all’avv. [REDAZIONE] per la redazione del negozio transattivo”.

3.2.1.- Pacifica la violazione da parte della convenuta, in occasione dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria della T [REDAZIONE] in data 21.10.2020 (con il voto favorevole della stessa M [REDAZIONE]) dell’obbligo di informativa e previa consultazione della cedente posto dall’art. 4 del contratto di cessione a carico della cessionaria, pacifica altresì la violazione da parte della stessa convenuta dell’obbligo di cui all’art. 5 del contratto di “rispettare... le attuali consistenze” delle quote acquistate, “anche sotto il profilo della percentuale di partecipazione al capitale sociale da mantenersi inalterata sino al pagamento dell’ultima rata di prezzo”, in ragione della omessa sottoscrizione del suddetto aumento di capitale da parte della convenuta (e ciò anche a fronte dell’ordine espressamente impartito alla convenuta dall’attrice di sottoscrivere detto aumento e di darvi esecuzione a mezzo della provvista che la stessa attrice dichiarava che avrebbe fornito: cfr. docc. 5 di parte attrice), è stata ammessa c.t.u. volta a “determinare il valore della società T [REDAZIONE] al momento della vendita delle quote per cui è causa, nonché il suo attuale valore oltre alla determinazione dell’attuale valore delle partecipazioni oggetto di lite e alla quantificazione del danno da mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale”.

Si riportano di seguito in sintesi le risultanze e conclusioni peritali.

3.2.2.- Come emerge dalla visura camerale prodotta in atti e illustrato dal c.t.u., la società T [REDAZIONE], avente per oggetto sociale il commercio all’ingrosso e al dettaglio di vini, spumanti, bevande alcoliche e superalcoliche, birra, prodotti vitivinicoli in genere, prodotti correlati e la loro degustazione, ha quale principale asset operativo il controllo della T [REDAZIONE] S [REDAZIONE] s.r.l. (di seguito anche solo “TS [REDAZIONE]”) della quale detiene il 60% del capitale sociale; la TS [REDAZIONE] ha quale oggetto sociale la realizzazione di colture vitivinicole nella cantina sita in [REDAZIONE]: “di fatto la “T [REDAZIONE]” svolgeva attività commerciale gestendo la vendita del “vino” per conto della propria controllata “TS [REDAZIONE]”” (cfr. rel. c.t.u., pag. 15).

Stante la partecipazione di controllo di T [REDAZIONE] in TS [REDAZIONE] e la stretta relazione tra le due società nei termini sopra indicati, “la valutazione della prima non può prescindere dalla determinazione del valore della seconda” (*ibidem*). Per una dettagliata descrizione della storia, degli asset e dell’attività di TS [REDAZIONE] si rimanda alle pagine 17 e 18 della relazione del c.t.u.

In considerazione del tipo di attività svolta da T [REDAZIONE] (vendita vino per conto della controllata), il c.t.u. ha reputato di adottare quale metodo di valutazione più adeguato al caso in esame la formula del “capitale netto rettificato”, che “si basa sul principio di valutazione analitica dei singoli elementi dell’attivo e del passivo componenti il capitale della società” e che “considera il valore dell’azienda come funzione del valore del suo patrimonio netto, rivalutato mediante rettifiche apportate ai valori di



carico delle sue componenti” (cfr. rel. c.t.u., pag. 18). Nessuna obiezione metodologica è stata sul punto avanzata dalle parti a mezzo delle relative difese tecniche.

Dopo aver chiarito che il suddetto metodo assume, come punto di partenza, il capitale netto di bilancio (o capitale netto contabile) e richiede poi che si proceda in successione *i*) alla revisione degli elementi attivi e passivi in relazione alla loro reale consistenza, *ii*) alla riespressione in termini di valori correnti (di mercato o di stima) degli elementi attivi non monetari (immobilizzi tecnici, rimanenze di magazzino, titoli partecipazioni e così via), facendo emergere le eventuali plusvalenze e minusvalenze rispetto ai valori di bilancio, applicandovi gli effetti fiscali latenti, *iii*) alla eventuale attualizzazione del valore dei debiti e dei crediti differiti che non producono interessi, o comunque collegati a tassi di interesse non in linea con il mercato, ottenendo in tal modo *“il valore del patrimonio netto contabile ... rettificato in funzione delle differenze emerse”*, il c.t.u. è passato ad analizzare i bilanci delle due società, di cui ha riepilogato i principali elementi.

Con particolare riferimento alla T■■■■, il c.t.u. ha premesso che *“nell’arco di quattro anni il patrimonio netto della società cala drasticamente, riducendosi da un valore di euro 191.452 nel 2018 ad euro 28.199 nel 2021. Parallelamente, calano sensibilmente anche i ricavi (che di fatto spariscono nell’ultimo biennio di analisi) mentre il risultato d’esercizio a fronte di un utile di 15.215 nel 2018 evidenzia una perdita per tutto il triennio successivo. Per quanto riguarda la “TS■■■”, invece, le poste patrimoniali attive sono rappresentate essenzialmente dai crediti e dalle rimanenze. Con particolare riferimento a quest’ultima voce, dall’analisi dei bilanci (Allegato n. 13) è possibile constatare come nell’anno 2021 le rimanenze di magazzino siano state azzerate senza un corrispondente beneficio in termini di ricavi. In particolare, nel 2021 le rimanenze finali sono pari ad euro zero (erano pari ad euro 679.350 nel 2020), mentre i ricavi passano da euro 123.925 nel 2020 ad euro 273.683 nel 2021 (incremento ben inferiore rispetto al valore di carico delle rimanenze). Dal 2018, inoltre, il patrimonio netto è in costante calo: addirittura dal 2018 al 2021 passa da euro 877.914 ad euro 128.960, per effetto delle considerevoli perdite maturate nel 2020 (euro 188.334) e nel 2021 (euro 597.130)”* (cfr. rel. c.t.u., pagg. 19-20).

Apportate, quindi, le rettifiche preannunciate (in particolare alle voci immobilizzazioni finanziarie e crediti commerciali), il c.t.u. ha rideterminato in € 249.897,00 il valore economico al 30.10.2018 della T■■■■, quantificando in € 118.701,00 la quota (pari al 47,50%) di L■■■■ C■■■■, cui ha sommato l’importo di € 198.000,00 vantato dalla medesima socia a titolo di finanziamento, stimando in € 316.701,00 il *“valore della partecipazione al 30 ottobre 2018”*, valore in linea con il prezzo della partecipazione pattuito nell’atto di cessione quote (pari a € 330.000,00).



Alla data del 31 dicembre 2021, che, in assenza di bilanci successivi, è stata dal c.t.u. individuata quale termine ultimo di riferimento per la stima della società al momento della domanda, il valore di T■■■■ è risultato negativo per € 594.240, con conseguente valore negativo anche della quota oggetto di causa, ridottasi al 23,75% per effetto della mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale, per un valore di - € 141.132, e una differenza di valore pari a € 259.833, con perdita altresì della possibilità di veder rimborsato il finanziamento soci di € 198.000,00.

Tali valori sono stati confermati anche dal consulente tecnico di parte attrice che, al riguardo, non ha svolto osservazioni.

3.2.3.- Risulta, a questo punto, evidente che, avendo la T■■■■ perso integralmente il proprio valore economico e avendo, conseguentemente, anche la partecipazione oggetto di causa assunto valore negativo direttamente proporzionale all'entità della quota, la mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale comportante il dimezzamento di tale quota non può qualificarsi come "danno" per la cedente, così come correttamente rilevato nelle proprie conclusioni dal c.t.u. (cfr. rel c.t.u., pag. 30).

Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno in tesi derivato dall'omessa sottoscrizione dell'aumento di capitale contestata dall'attrice alla convenuta non può trovare accoglimento.

3.2.4.- Solo in sede di seconda memoria *ex art. 183, sesto comma, c.p.c.*, parte attrice ha lamentato la violazione da parte della convenuta "*dell'obbligo di diligenza e vigilanza sull'operato dell'amministratore in violazione della clausola n. 5) del contratto de quo e, comunque, del generale obbligo di buona fede che presiede all'esecuzione di un qualsivoglia contratto*" (cfr. pag. 6 della suddetta memoria).

Nella stessa memoria, l'attrice ha dedotto l'esistenza di un danno "*anche reputazionale*", patito dalla società, per essere stata protestata a seguito dell'intervenuta emissione di due assegni senza provvista, costituendo "*fatto notorio che una società protestata e segnalata in CAI difficilmente acquisirà credito dalle banche ed otterrà normali condizioni contrattuali nei rapporti commerciali con le controparti*". Infine, in sede di comparsa conclusionale, parte attrice ha rilevato che "*manca qualunque prova da parte convenuta di aver attivato quei poteri di controllo che l'art. 2476 c.c. garantisce ai soci, anche se è inverosimile ritenere che la stessa non avesse avuto notizia dei gravi problemi di gestione che erano presenti*".

Trattasi, in tutta evidenza, di allegazioni, domande ed eccezioni nuove, come tali inammissibili in quanto determinanti una "*mutatio libelli*" intesa come "*vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da*



porre in essere una pretesa diversa da quella precedente” (cfr. Cass. n. 32146/2018, conf. a Cass. S.U. n. 2310/2015).

Non v'è dubbio che l'omesso esercizio dei poteri di controllo sull'operato dell'amministratore ovvero l'asserito danno reputazionale conseguente a uno stato di difficoltà economica della società afferiscano a vicende sostanziali del tutto distinte dai profili di inadempimento posti a fondamento delle domande di risoluzione e risarcimento del danno fatte valere con l'atto introduttivo del presente giudizio, ampliando inammissibilmente il novero dei fatti costitutivi delle domande di accertamento della risoluzione e risarcitoria.

A ciò si aggiunga, quanto al “*danno reputazionale*”, che l'attrice è carente di legittimazione attiva, trattandosi, per sua stessa allegazione, di pregiudizio patito dalla società (a cui sola spetterebbe, in ipotesi, il relativo credito risarcitorio) e non direttamente dai soci.

3.2.5.- Merita, invece, accoglimento la richiesta risarcitoria concernente l'importo versato dalla C██████ al proprio legale a titolo di compenso per la stipulazione del contratto di transazione, pari a € 5.980,00. La risoluzione del suddetto negozio ne ha, infatti, vanificati gli effetti, con perdita dell'utilità che l'attrice avrebbe potuto ricavare dall'esecuzione di tale contratto. L'avvenuto pagamento del compenso non ha formato oggetto di specifica contestazione ed è corroborato dall'emissione da parte dell'avv. ██████ della fattura prodotta in atti (cfr. doc. 7 di parte attrice).

3.2.6.- La natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria impone che sull'importo sopra indicato vadano conteggiati gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto: secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 1712/95), tali interessi decorrono dalla produzione dell'evento di danno (nel caso in esame 28.12.2020) sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata (Cass. n. 4791/2007).

Tenuto conto delle variazioni del coefficiente di rivalutazione Istat (FOI generale) intervenute dal 2021 a oggi e preso a riferimento un indice medio dell'1,167%, si ottiene un capitale rivalutato, già comprensivo degli interessi compensativi al tasso legale, di € 7.571,87, importo sul quale decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo.

4.- La convenuta ha formulato due domande riconvenzionali.

In primo luogo, lamentando una rilevante asimmetria informativa che avrebbe condotto alla stipulazione del contratto di cessione, con riferimento al valore della quota oggetto di trasferimento e ai finanziamenti soci eseguiti dalle cedenti, ha domandato l'annullamento del contratto di cessione per errore essenziale sull'effettiva consistenza e valore delle quote *ex art. 1429* secondo comma c.c. o per dolo contrattuale *ex art. 1439* c.c.



In secondo luogo, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risolutiva avanzata dall'attrice, la convenuta ha chiesto la restituzione delle rate versate in esecuzione del contratto di cessione "ex art. 1526 c.c.", chiedendo, in subordine, la compensazione della somma eventualmente riconosciuta in favore della controparte a titolo risarcitorio con le rate versate in parziale adempimento del contratto; la richiesta subordinata di riduzione d'ufficio della penale per manifesta eccessività è già stata affrontata ed esclusa.

Trattasi di domande inammissibili in quanto tardive, essendosi O■■■■ M■■■■ costituita il giorno stesso dell'udienza così decadendo dal potere di svolgere domande riconvenzionali ai sensi del secondo comma dell'art. 167 c.p.c.

Con particolare riferimento alla domanda restitutoria va, infatti, ricordato che l'obbligo restitutorio scaturente dalla pronuncia di risoluzione, pur verificandosi sul piano sostanziale di diritto, è soggetto, sotto il profilo processuale, all'onere della domanda di parte, rientrando nell'autonomia dei contraenti disporre degli effetti della risoluzione (in questo senso, *ex plurimis*, Cass. 24915/2022, Cass. 10917/2021, Cass. 715/2018): ne consegue la natura di vera e propria domanda riconvenzionale della relativa richiesta (che dovrebbe, peraltro, dichiararsi infondata stante l'inequivoco tenore letterale delle clausole 3 dell'atto di cessione e 4 della transazione sopra esaminate).

5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo, d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 (in considerazione del valore dei contratti risolti), relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate. Le spese di c.t.u., tenuto conto degli esiti dell'accertamento peritale, vanno poste a carico di ciascuna parte in ragione del 50%, ferma la solidarietà per l'intero nei confronti del c.t.u.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

accerta la risoluzione di diritto a far data dal 28.12.2020 del contratto di cessione quote sociali con riserva di proprietà stipulato tra L■■■■ C■■■■ e O■■■■ M■■■■ in data 30.10.2018 e del contratto di transazione stipulato tra le medesime parti in data 3.6.2019, ordinando al competente Conservatore del Registro delle Imprese l'iscrizione delle risultanze della presente sentenza;

in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno, condanna O■■■■ M■■■■ al pagamento in favore di L■■■■ C■■■■ dell'importo di € 7.571,87 in moneta attuale, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo;

dichiara inammissibili le domande formulate da O■■■■ M■■■■ nei confronti di L■■■■ C■■■■;



condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in complessivi € 22.457,00 a titolo di compensi ed € 738,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di ciascuna parte per il 50%, ferma la solidarietà per l'intero nei confronti del c.t.u.

Brescia, 31 dicembre 2024

Il giudice relatore

dott. Angelica Castellani

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio. dott. Edoardo Cipani

